

Repertorio n. 20403

Raccolta n. 4104

**ATTO RICOGNITIVO E COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto settembre duemilaquindici
(8 Settembre 2015)

in Venezia-Mestre, nel mio studio in Via G. Allegri n. 6.
Davanti a me **Francesca Guizzo**, Notaio in Venezia-Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia,
sono presenti:

- **PASTI Marco Aurelio**, nato a Padova il giorno 24 maggio 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Vice Presidente e in rappresentanza di **"CONFAGRICOLTURA VENEZIA"**, con sede in Venezia, località Mestre, Via C. Monteverdi n. 15, codice fiscale: 82000270270, munito dei poteri al riguardo necessari ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto, giusta verbale del Consiglio direttivo del 2 marzo 2015 e giusta nomina a vicario in data 31 agosto 2015;

- **QUAGGIO Paolo**, nato a Mira il giorno 4 aprile 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Presidente **"Pro Tempore"** e in rappresentanza della **"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI VENEZIA"**, con sede in Venezia, località Marghera, Via Durando n. 14/a, codice fiscale: 84002710279, tale nominato con verbale dell'Assemblea in data 24 gennaio 2014, munito dei poteri necessari giusta verbale della Direzione in data 1 aprile 2015;

- **GIRALDO Iacopo**, nato a Torino il giorno 23 ottobre 1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Presidente **"Pro Tempore"** e in rappresentanza della **"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA"**, con sede in Venezia, località Mestre, Via Torino N. 180, codice fiscale: 82005650278, tale nominato con verbale dell'Assemblea in data 23 maggio 2012, munito dei poteri necessari giusta verbale del Consiglio Direttivo in data 30 aprile 2015;

- **SCOMPARIN Pietro**, nato a Eraclea il giorno 24 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Segretario Generale **"Pro Tempore"** e in rappresentanza della **"FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA TERRITORIALE DI VENEZIA"**, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CISL, con sede in Venezia, località Mestre, Via Cà Marcello n. 10, codice fiscale: 90094010270, tale nominato con verbale del Consiglio Generale in data 29 gennaio 2013, munito dei poteri necessari giusta verbale del Direttivo Territoriale in data 29 aprile 2015;

- **ZANOTTO Alessandro**, nato a San Vito al Tagliamento il giorno 19 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede



Francesca Guizzo
Notaio
Via G. Allegri n. 6
30174 Venezia-Mestre
Tel. 041.532 11 10

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Venezia 2

il 16 settembre 2015

Num. 10158

Serie 17

Esatti € 245,00



dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Segretario Generale Metropolitano "Pro Tempore" e in rappresentanza della "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA VENEZIA", aderente alla Confederazione Italiana del Lavoro - CGIL, con sede in Venezia località Mestre, Via Ca' Marcello n. 10, codice fiscale: 80010480277, tale nominato con verbale del Comitato Direttivo in data 27 febbraio 2014, munito dei poteri necessari giusta verbale del Comitato Direttivo in data 14 maggio 2015;

- STORTI Nicola, nato a Valdagno il giorno 6 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella sua qualità di Segretario Territoriale "Pro Tempore" e in rappresentanza della "UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI VENEZIA" aderente alla Unione Italiana del Lavoro - UIL, con sede in Venezia, località Mestre, Via Bembo n. 2, codice fiscale: 90035850271, munito dei poteri al riguardo necessari giusta verbale del Direttivo Territoriale in data 27 aprile 2015.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che la vigente contrattazione collettiva (articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014) prevede che a livello territoriale siano costituite le Casse extra *legem*/Enti bilaterali agricoli, al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro e di svolgere le altre funzioni indicate nel suddetto articolo 8;

- che con verbale di accordo del 30 luglio 2012, sono state definite a livello nazionale dagli enti CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA - CONFAGRICOLTURA, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA (FLAI-CGIL), FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA (FAI-CISL) e UNIONE ITALIANA DEI LAVORATORI AGROALIMENTARI (UILA-UIL), le linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione della Casse extra *legem*;

- che, in base a tali linee guida, le Casse/Enti bilaterali devono assumere la natura giuridica di associazioni non riconosciute, mediante adozione di uno statuto tipo;

- che con l'accordo sindacale in data 2 settembre 2002, sottoscritto tra i contraenti di codesto atto, è stato costituito il Fondo per l'integrazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia e di infortunio per gli operai agricoli e florovivaisti dipendenti da aziende della provincia di Venezia, e per l'amministrazione e gestione dello stesso è stato dai medesimi istituito un comitato di gestione (codice fiscale: 82007480278);

- che il detto fondo è stato successivamente modificato in data 13 gennaio 2009;

Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia o all'estero.

a) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Venezia;

c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della Provincia di Venezia, anche con riferimento alle pari opportunità;

e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Venezia;

g) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 30 del Contratto Provinciale di Lavoro di Venezia;

Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi
l'Associazione potrà:

- aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali;



- compiere, nei limiti della legge, operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico e non in forma prevalente) ritenute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati, anche dotandosi di strutture operative.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ART. 4 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- versamenti dei soci per le quote associative annuali, nella misura e qualora il Comitato di Gestione ritenga di esigerle;
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'Associazione per incrementare il patrimonio;
- acquisti di beni mobili, mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

ART. 5 - L'Associazione sarà regolata, oltre che dalle disposizioni del presente atto, altresì dalle disposizioni riportate nello Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.

ART. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo.

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci.

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili.

Vengono nominati quali componenti il comitato di gestione i signori:

- per "CONFAGRICOLTURA VENEZIA" il Direttore, signora TOGNON Rita nata a Casale sul Sile il giorno 27 novembre 1961;
- per la "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI VENEZIA" il Direttore, signor QUARESIMIN Mario, nato a Noale il giorno 31 gennaio 1955;
- per la "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA" il Responsabile Ufficio Paghe, signor BARDELLOTTO Stefano, nato a San Donà di Piave il giorno 20 novembre 1963;
- per la "FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA TERRITORIALE DI VENEZIA" il sindacalista signor CAVALLIN Ivano nato a Venezia il giorno 27 ottobre 1954;
- per la "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA VENEZIA" il Segretario Territoriale, signor ZANOTTO Alessandro, nato a

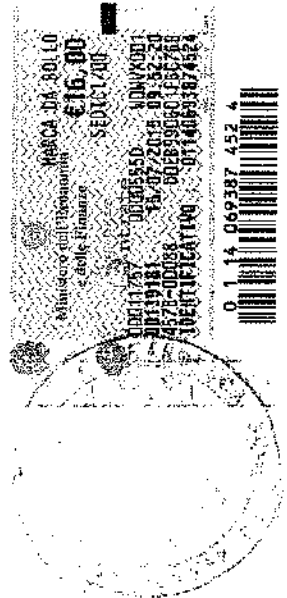
San Vito al Tagliamento il giorno 19 luglio 1966;
- per "UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI VENEZIA", il
Segretario Territoriale signor STORTI Nicola, nato a Valdagno
il giorno 6 marzo 1960.

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra
i suoi membri, il Presidente eletto dalle OO.SS. dei datori
di lavoro ed il Vice Presidente, eletto dalle OO.SS. dei la-
voratori.

Le spese del presente atto e di ogni altra dipendente vengono
assunte dall'associazione.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alle parti che lo approvano, lo dichiarano
conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio,
con inizio alle ore diciassette e minuti trenta.

Occupa due fogli scritti da persona di mia fiducia e comple-
tati da me notaio per quattro facciate e fin qui della quinta.
F.to: Marco Aurelio Pasti - Quaggio Paolo - Giraldo Iacopo -
Scomparin Pietro - Alessandro Zanotto - Storti Nicola - Fran-
cesca GUIZZO Notaio (L.S.)



FACTORIA
SCHWABEN

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VENEZIANA"
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNIO
LAVORATORI AGRICOLI DI VENEZIA
in sigla "E.B.A.VE."

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 - Costituzione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 22 ottobre 2014 e dell'art. 3 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 23 novembre 2012, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., è costituita, per iniziativa delle organizzazioni datoriali e sindacali agricole: "CONFAGRICOLTURA VENEZIA", "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI VENEZIA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA", "FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA TERRITORIALE DI VENEZIA" aderente alla "CISL", "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA VENEZIA", aderente alla "CGIL" e "UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI VENEZIA" aderente alla "UIL" un'associazione senza fini di lucro, denominata:

"ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VENEZIANA"

FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI DI VENEZIA in sigla "E.B.A.VE.".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, località Mestre, Via C. Monteverdi n. 15.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall'Associazione.

Art. 4 - Riferimenti generali

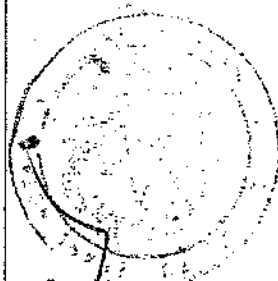
L'Associazione opera secondo gli accordi degli associati e secondo le norme del diritto privato ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

FINALITA' E SCOPO

Art. 5 - Scopo sociale

L'Associazione, non ha fini di lucro e ha lo scopo di:

- a) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Venezia;
- b) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia;
- c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Venezia, anche con riferimento alle pari opportunità;
- d) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei



Spaccaro

*Conferenza d. ite
Girello Paolo*

Storck Nicola

Quaglini Paolo

Manfredi Roberto

lavoratori della provincia di Venezia;

e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Venezia;

f) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

g) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 30 del Contratto Provinciale di Lavoro di Venezia;

h) esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi l'Associazione potrà:

- aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali;
- compiere, nei limiti della legge, operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico e non in forma prevalente) ritenute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati, anche dotandosi di strutture operative.

AMMISSIONE - DIRITTI - DOVERI DEGLI ASSOCIATI - SCIoglimento DEL RAPPORTO

Art. 6 - Associati

Sono soci dell'Associazione i soci firmatari dell'atto costitutivo.

Potranno essere accettati come soci anche altri soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e del Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti che chiederanno di entrare nell'Associazione con domanda proposta ai soci.

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli associati

A ciascun associato spetta l'espressione di un singolo voto. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative nonché a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione.

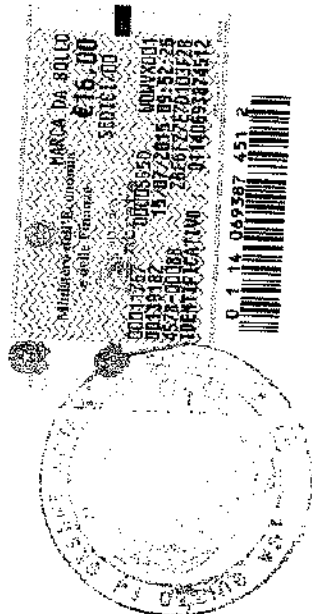
E' esclusa ogni temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Gli associati devono:

- osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno che dovesse essere adottato e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale qualora il Comitato di Gestione ritenga di deliberarla;
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto

La qualità di associato può cessare per volontà dell'associato che la esprimerà con la dichiarazione di recesso che avrà



effetto trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata al Comitato di Gestione.

La qualità di associato potrà essere persa per esclusione con delibera dei soci o per estinzione dell'Associato.

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- versamenti dei soci per le quote associative annuali, nella misura e qualora il Comitato di Gestione ritenga di esigerle;
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'Associazione per incrementare il patrimonio;
- acquisti di beni mobili, mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 10 - Risorse

L'Associazione al fine di perseguire i propri scopi utilizzerà altresì la contribuzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro nella misura individuata dal Contratto/Accordo Provinciale di Lavoro di Venezia.

L'Associazione potrà inoltre usufruire di:

- contributi da parte dei soci;
- contributi da privati o da enti pubblici e privati;
- proventi di vario genere privi di qualsiasi vincolo di destinazione;
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- eventuali proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

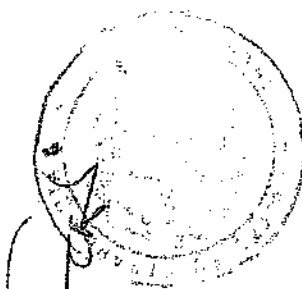
Qualora il gettito dei contributi previsti dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Venezia, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'Art. 5 del presente Statuto e per lo svolgimento delle altre attività dell'Associazione, le Organizzazioni istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 11 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Gestione predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario annuale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve



Parceno

Scamporrì S. et al.
Ginepro Scopo

Stefani Nicolò
Greggio Paolo
Alessandro Zorullo

Mario Giulio Port

o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

ORGANI

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Comitato di Gestione;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è composta dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori in persona del loro segretario "pro tempore" e delle Associazioni Datoriali del settore agricolo socie che intervengono in persona del loro Presidente "pro tempore", o dei loro delegati (purchè non siano membri del Comitato di Gestione).

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 (trenta) giugno.

L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea.

Il socio che non possa partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria dei soci procede all'approvazione del bilancio, alla nomina dei membri del Comitato di Gestione e dei membri dell'eventuale organo di controllo.

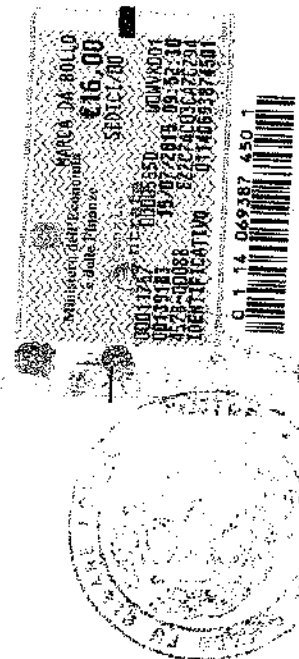
A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, in merito all'esclusione di un socio, all'ammissione di nuovi soci e sulle altre materie ad essa sottoposte dal Comitato di Gestione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di



telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che siano stati preventivamente depositati presso la sede sociale.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 72 (settantadue) ore. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza (con eventuale data di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione.

Per l'esclusione di un socio o l'ammissione di nuovi soci, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il voto espresso sarà sempre palese.

Art. 14 - Comitato di Gestione

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci.

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

Qualora il numero dei soci dovesse aumentare, ad ogni nuovo socio verrà riconosciuto un componente del Comitato di Gestione.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili.

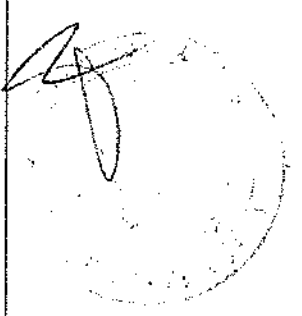
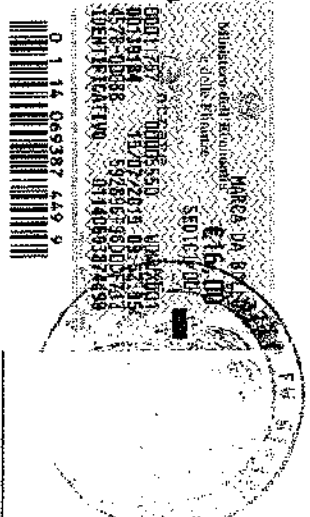
Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra i suoi membri, il Presidente eletto dalle OO.SS. dei datori di lavoro ed il Vice Presidente, eletto dalle OO.SS. dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, il Comitato provvederà a richiedere la nomina del sostituto dell'Organizzazione che lo aveva nominato che indicherà un nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente del Comitato di Gestione, eletto fra i suoi componenti, dura in carica per la durata del Comitato e può essere riconfermato, ha la rappresentanza legale dell'Asso-



ciazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Competenze del Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di Gestione.

Il comitato delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e tal fine è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' in facoltà del Comitato delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei poteri così come deliberare di rilasciare procure a terzi.

In particolare il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Associazione;
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi previsti;
- d) all'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali e temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) all'approvazione di eventuali regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative ed alle altre eventuali prestazioni;
- i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Associazione.

Art. 17 - Riunioni del Comitato

Le sedute del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che siano stati preventivamente depositati presso la sede sociale. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore. Le riunioni del Comitato si potranno svolgere nella sede sociale o altrove purchè in Veneto.

Per ciascuna riunione il Comitato redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.

Non è ammessa delega di rappresentanza.

Art. 18 - Organo di controllo

Gli associati possono eleggere un Organo di Controllo, composto da un massimo di tre membri; qualora fosse composto da due o più membri, uno di costoro avrà la funzione di Presidente, designato congiuntamente dalle Parti Datoriali e Sindacali.

Il Sindaco/i dura/no in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale, e può/possono essere riconfermato/i.

L'Organo di controllo effettua le verifiche sull'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario alla documentazione contabile; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

L'organo di controllo può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

L'Organo di Controllo redige verbale di tutte le riunioni e/o determinazioni e delle ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro dell'Organo di Controllo.

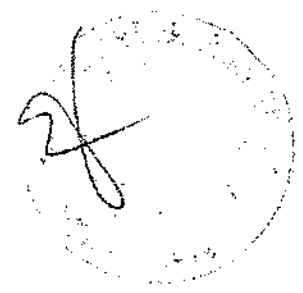
I componenti dell'Organo di controllo devono essere convocati ed hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione ed alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

SCIoglimento - RINVIO

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli associati nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale residuo netto, pagati i debiti e soddisfatti tutti gli impegni, sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della Provincia di Venezia o ad altre Associazioni con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia



diversamente disposto dalla legge.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

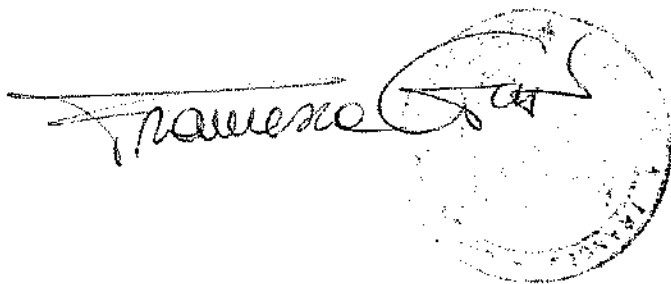
vi-

Io sottoscritta **Francesca Guizzo** Notaio in Venezia-Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, attesto che la presente copia autentica è conforme all'originale conservato fra i miei atti e consta di quattro fogli.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Venezia Mestre, Via G. Allegri n. 6, il giorno sedici settembre duemilaquindici (16.09.2015).



The image shows a handwritten signature, "Francesca Guizzo", written in dark ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "COLLEGIO NOTARILE DI VENEZIA" around the perimeter and "MESTRE" at the bottom. The center of the seal features a stylized emblem, possibly a lion or a similar heraldic device. The signature and seal are positioned over a light-colored, textured background.